

ART. 37 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A CARICO DEL FONDO DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale ATA, non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dalla Tab. A del CCNL_24/7/2003, relative al profilo professionale d'appartenenza.
2. L'assegnazione degli incarichi relativamente a prestazioni aggiuntive, dei carichi aggiuntivi di lavoro, degli incarichi specifici, degli incarichi retribuibili con il fondo d'Istituto e con risorse extra fondo, coerentemente con l'esigenza di raggiungere la qualità del servizio e a fronte di prestazioni realmente rese, avverrà con i seguenti criteri:
 - a) valorizzare esperienze, competenze e professionalità possedute;
 - b) continuità rispetto agli anni di servizio precedenti;
 - c) garantire pari opportunità di formazione e di sviluppo professionale;
 - d) all'interno dei criteri sopradescritti, cercare di rispondere positivamente alle richieste scritte del personale stesso, compatibilmente con le esigenze di servizio e la distribuzione dei carichi di lavoro.
 - e) In subordine ai precedenti: graduatoria di Istituto

Verranno riconosciute come carichi aggiuntivi le prestazioni di lavoro effettuate per particolari esigenze di servizio (sostituzione colleghi assenti, assegnazione a reparti/plessi che prevedono un maggiore carico di lavoro: es. plessi disagiati e/o particolare progettualità);
3. Tali attività consistono in:
 - a) elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;
 - b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi;
 - c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie a seguito di eventi imprevisti, riduzioni di organico, decentramento di pratiche;
 - d) intensificazione dell'attività lavorativa e/o della flessibilità d'orario necessarie per fronteggiare esigenze straordinarie a seguito di eventi imprevisti, riduzione di organico, decentramento di pratiche arretrate;
 - e) attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi;
 - f) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa dell'eventuale sostituzione del titolare in applicazione delle disposizioni vigenti;
 - g) intensificazione dell'attività lavorativa con compiti:
 - relativi all'uso dei servizi igienici e alla cura dell'igiene personale, con particolare riferimento agli allievi portatori di handicap;
 - connessi ad attività di pronto soccorso;
 - riferiti al supporto da parte del personale per progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative vedi Art. 6 lettera f del CCNL 29.11.2007.
4. La partecipazione alle prestazioni di attività aggiuntive è regolamentata da accordi presi nel corso dell'Assemblea Programmatica di inizio anno.
5. La comunicazione di servizio, relativa alla prestazione di attività aggiuntiva, deve essere notificata per iscritto all'interessato.
6. l'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può superare le 9 ore.